



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO in particolare l’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, secondo cui la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo n. 206/2007;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

VISTA la domanda della SIG.RA SALMA JELALI cittadina tunisina, volta a richiedere, per l'esercizio in Italia dell'attività di "Acconciatore" (disciplinata dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174), il riconoscimento dell'ATTESTATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, rilasciato a Tunisi in data 31 luglio 2008 dal Direttore dell'ISTITUTO PRIVATO con cui certifica che la SIG.RA JELALI ha ottenuto una formazione nella specialità di "Acconciatrice per Uomini e Donne";

NELLE MORE dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della citata L.R. n. 14 del 2014, ossia che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno europeo (Internal Market Information System - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

CONSIDERATO che l'Istituto di Formazione Professionale "LE PACHA" è un istituzione privata, ma legalmente riconosciuta dal Ministero della Formazione Professionale e dell'Impiego della Repubblica Tunisina;

VISTO il CERTIFICATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE N. 16-0977-43 nella specializzazione di "Acconciatura", rilasciato il 28 novembre 2016 dal Ministero della Formazione Professionale e dell'Impiego della Repubblica Tunisina.

VISTO l'ATTESTATO DELL'UNIONE REGIONALE PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANTO DI SIDI BOUZID DEL 6 MARZO 2017 in cui si attesta che i titoli di cui ai precedenti punti, conferiscono alla SIG.RA JELALI SALMA, titolare anche della CIN n. 05976959, il diritto di aprire un locale per esercitare la propria professione conformemente alle leggi in vigore in Tunisia.

VISTA l'ATTESTAZIONE DEL 19 GIUGNO 2017, sottoscritta dal Direttore "LE PACHA" di formazione professionale con cui lo stesso certifica che la SIG.RA JELALI ha frequentato un corso di formazione della durata di dieci mesi (30 ore settimanali) dal 1° ottobre 2017 al 31 luglio 2008, conseguendo la qualifica di "Acconciatrice per uomini e donne"

VISTO il PROGRAMMA RELATIVO AL CORSO DI STUDI seguito per l'ottenimento del citato "ATTESTATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE", dal quale si riscontra però una formazione più orientata al settore dell'acconciatura femminile;

VISTA la "DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO N. 63 DEL 2 maggio 2014", rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca, riferita al predetto titolo professionale ed al relativo attestato scolastico, rilasciati entrambi dal medesimo Istituto di formazione privato, con cui si attesta l'autenticità del diploma e dei contenuti in esso riportati, nonché si conferma che la Scuola privata "ECOLE CLEOPATRA PRIVÉE DE COIFFURE" a Safi è abilitata, previa autorizzazione ministeriale n. 02/03/5/95 del 18 settembre 1995, a dispensare la formazione in acconciatura;

VISTA LA DICHIARAZIONE DI VALORE IN LOCO DEL 23 MARZO 2017, rilasciata dall'Ambasciata d'Italia a Tunisi contenente un'incongruenza in quanto tale Autorità, riferendosi al titolo di studio presentato al riconoscimento, ossia l'ATTESTATO DI



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

FORMAZIONE PROFESSIONALE rilasciato dall'ISTITUTO LE PACHA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, ha certificato che la qualificazione professionale della Sig.ra Jelali è stata conseguita nel solo settore "Donne" dell'acconciatura. Tale asserzione contrasta però con quanto riportato nella traduzione giurata del predetto titolo ("Attestato di Formazione Professionale"), in cui è riportato che la SIG.RA JELALI ha ottenuto una formazione nella specialità di "Acconciatrice per Uomini e Donne".

CONSIDERATO che la predetta difformità è stata sanata con la trasmissione (PROT MISE 276919) di un'altra DICHIARAZIONE DI VALORE, DATATA 15 GIUGNO 2017, emessa dalla medesima Autorità e relativo funzionario incaricato, in cui viene confermata la titolarità della qualifica professionale della Sig.ra JELALI conseguita con il citato titolo di formazione in entrambi i settori dell'acconciatura.

PRESO ATTO CHE per quanto riguarda le restanti informazioni la Dichiarazione di valore del 15 giugno 2017 è uguale alla precedente emessa, nella quale oltre ad essere illustrato il percorso scolastico della Sig.ra JELALI secondo l'ordinamento tunisino, è stabilito che l'ATTESTATO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE unitamente al citato CERTIFICATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE N. 16-0977-43 è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di "ACCONCIATORE".

VISTA la documentazione prodotta dalla Sig.ra JELALI, attestante l'esperienza professionale svolta in Italia in qualità di titolare e lavoratore autonomo dell'impresa "Forbici D'Oro di Jelali Salma" (n. REA PR 267661) con responsabile tecnico;

ATTESTO che, in esito alle verifiche avviate presso gli Enti interessati per comprovare la predetta esperienza professionale, questa Amministrazione ha ritenuto di non poter considerare la stessa a scomputo delle misure compensative, poiché risulta, come da documentazione agli atti, che il Comune di Parma abbia proceduto *al rigetto della pertinente SCIA, con provvedimento del 28 agosto 2015, per mancanza dei requisiti minimi*

VISTA la delibera assunta in data 21 febbraio 2018 dalla Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, conformemente al parere espresso dai rappresentanti delle Associazioni nazionali di categoria Confartigianato e CNA – Benessere, con la quale oltre a ritenere, ai sensi del citato d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di formazione professionale valutato, idoneo a consentire in Italia l'esercizio dell'attività di "Acconciatore", di cui alla legge n. 174/2005, si è anche determinato di accogliere la domanda della SIG.RA SALMA JELALI, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

RITENUTO necessario prevedere la misura compensativa, di cui al precedente punto, in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale vigente riguarda materie sostanzialmente diverse, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione, ma che, in termini sia di durata che di contenuto, sono molto diverse rispetto al percorso formativo seguito dalla SIG.RA SALMA JELALI;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

STABILITO che, in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale sulle materie elencate nell'ALLEGATO A, il quale costituisce parte integrante del presente decreto.

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota PROT. MISE 0145565 ha comunicato alla SIG.RA SALMA JELALI, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accoglimento della richiesta di riconoscimento solo subordinatamente all'espletamento della predetta misura compensativa;

VERIFICATO che la richiedente, non si è avvalsa della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO dell'imposta di bollo, stabilita in € 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di € 16,00) che è stata regolarmente corrisposta dalla SIG.RA SALMA JELALI al momento della presentazione della domanda di riconoscimento;

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento, alla SIG.RA SALMA JELALI, cittadina tunisina, nata a Sfax(TUNISIA) il 3 luglio 1972, viene riconosciuto, ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007, il DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN PARRUCCHIERA, riferito in preambolo, quale titolo di formazione valido per l'esercizio in Italia dell'attività di "Acconciatore", disciplinata dalla legge n. 174/2005, subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i., finalizzata a colmare la differenza formativa riscontrata e consistente in una prova attitudinale. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

3. Avverso il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

Roma, 30 maggio 2018



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLEGATO A

La prova attitudinale, consistente in una prova teorico/pratica ed in una prova orale, si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso delle conoscenze, delle competenze e delle abilità professionali del richiedente il riconoscimento, nella fattispecie il candidato, allo scopo di valutarne l'idoneità all'esercizio dell'attività di "Acconciatore", così come regolamentata in Italia dalla relativa normativa vigente.

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

LA PROVA TEORICO/PRATICA VERTE SULLE SEGUENTI MATERIE:

1. **TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
2. **RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
3. **TAGLIO MODA MASCHILE E FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
4. **TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
5. **TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

LA PROVA ORALE

consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova pratico – attitudinale e riguarderà inoltre domande inerenti le seguenti discipline:

“ORGANIZZAZIONE E MANTENIMENTO DELL’AMBIENTE DI LAVORO NEL RISPETTO DELLE NORME IGIENICHE, DI SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTALE; IDENTIFICAZIONE DI SITUAZIONI DI RISCHIO POTENZIALE”.

La prova attitudinale è organizzata dalla **REGIONE LOMBARDIA** presso una struttura da essa individuata.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, deve presentare apposita domanda alla :

REGIONE LOMBARDIA

- **C.A. DR. GIOVANNI BOCCHIERI**
ACCREDITAMENTO CONTROLLI E
COMUNICAZIONE
D. G. ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
P.zza Città di Lombardia,1- Nucleo 4 -
Settore Arancione - Piano 2 - Stanza 28
20124 MILANO
(TEL. +39 02 67658436-Fax +39 02
67656281)
PEC: lavoro@pec.regione.lombardia.it
- **DR. ANTONIO RODRIGUEZ**
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO (ex Occupazione e politiche del
lavoro) - U.O. Attuazione delle riforme,
strumenti informativi e controlli – presso
la Regione Lombardia
MAIL:
antonello_rodriguez@regione.lombardia.it
t
TEL.+39 02 -67652131
- **SIG.RA DI SANTO GIOVANNA**
MAIL:
[giovanna di santo@regione.lombardia.it](mailto:giovanna_di_santo@regione.lombardia.it)
(TEL.+39 02 -67652123 – .+39 02-
67653408)

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente.

In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente; quest'ultima rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico tramite PEC. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale risulta pertanto in possesso della relativa qualifica professionale.